



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6731 del 2023, proposto da Maurizio Marcello Barbara, Adriana De Napoli, Sara Facondini, Francesca Segarelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Avvocatura Generale dello Stato;

in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Grazia Cangiano, Alessandro Manzone, Alessio Luddeni, Andrea Mostaccio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare

- Per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 19/04/2023 sul sito istituzionale del Formez e relative al citato concorso “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18/04/2023, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli;
- Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli;
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA laddove lesiva nei confronti degli odierni ricorrenti;
- Per quanto occorrer possa e solo se lesivo del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare

nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 e, in particolare e se lesivo, dell'art.7 c.3 in cui si prevede che “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”;

- Per quanto di ragione, dei verbali n.15 e n.16 del 5 e dell'11 ottobre 2022, recentemente conosciuti, con cui la Commissione d'esame ha articolato ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando e interpretato tale disposizione assegnando solo un punto aggiuntivo (anziché due) per i candidati in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico;
- Per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore dei ricorrenti nonostante il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito ai ricorrenti solo 1 punto anziché 2 punti nella fase di valutazione dei titoli nonostante il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- Per quanto di ragione, degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per i ricorrenti;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
nonché per l'accertamento

- dell'interesse in capo ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso delle lauree magistrali ciclo unico e della conseguenziale rideterminazione del punteggio finale con conseguente miglior e "corretta" collocazione nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito, che permetterebbe nello specifico:

- al dott. Barbara (in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro) di raggiungere una posizione prossima alla n. 13460 con un punteggio totale di 23,375 (anziché l'attuale posizione n. 16634 con il punteggio di 22,375);
- alla dott.ssa De Napoli (in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro), di raggiungere una posizione prossima alla n. 8453 con un punteggio totale di 25 (anziché l'attuale posizione n. 11264 con il punteggio di 24); alla dott.ssa Fecondini (in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso Alma Mater Studiorum – Bologna), di raggiungere una posizione prossima alla n. 246 con un punteggio totale di 29,75 (anziché l'attuale posizione n. 811 con il punteggio di 28,75);
- alla dott.ssa Segarelli (in possesso della laurea magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università Europea di Roma), di raggiungere una posizione prossima alla n. 3437 con un punteggio totale di 27 (anziché l'attuale posizione n. 5368 con un punteggio di 26).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente formulata nel ricorso, di autorizzazione alla

integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati a mezzo di pubblici proclami;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti controinteressati;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

L'individuazione della camera di consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini cautelari, verrà effettuata con separato decreto adottato dal

Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO